



COMUNE DI NURALLAO

Città Metropolitana di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria

N.121 DEL 17-12-2025

Oggetto: Conferimento incarico per il Servizio Finanziario ex art.1 comma 557 L.331/2004 al Dott. Agostino Papale dipendente del comune di Selargius. Proroga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 01.10.2025 concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del servizio Finanziario del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, e del conferimento delle funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, al Dott. Agostino Papale;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 11/12/2024 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025/2027;

Vista delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2025 avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.03.2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e ss.mm.ii.;

Vista la ns. nota prot. n. 4527 del 23/09/2025 con la quale si chiede al Comune di Selargius l'autorizzazione per l'utilizzo del dipendente Dott. Agostino Papale, ai sensi dell'art.1, comma 557 della Legge 23 dicembre 2004, n. 311, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per la durata di n° 9 ore settimanali;

Vista la nota prot. n. 55270 (ns. nota prot. n.5940 del 05/12/2025) con la quale il Comune di Selargius autorizza il Dott. Agostino Papale a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Nurallao, ai sensi del comma 557° dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2004, n° 311, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per la durata di n° 9 ore settimanali;

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo “Per rispondere a esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nelrispetto delle procedure di reclutamento vigenti.”;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale “le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che “gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il quale recita “Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: “i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza”;

Rilevato che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

Ravvisata la necessità, al fine di garantire la continuità del servizio, di ricorrere all'utilizzo di figura professionale di altro Comune, con esperienza già acquisita nel servizio, così come previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 24.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005), il quale dispone che: “*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (...) possonoservirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*”;

Visto altresì l'art. 1, c. 58 bis, della L. n. 662/1996, il quale dispone che “*I dipendenti degli Enti Locali possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza*”;

Dato atto che sono stati rispettati i parametri di cui all'art. 9, comma 28, della D.L. 31

maggio 2010, n. 78 e di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater della Legge 296/2006;

Considerato che, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 31/12/2026;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali; Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.L. n. 112/2008 e s.m.i. ;

Vista la Legge n. 114/2014;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

di dare atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di avvalersi, ai sensi degli artt. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, per un massimo di **9 ore settimanali**, dell'attività lavorativa del Dott. Agostino Papale, dipendente del Comune di Selargius, in possesso delle necessarie competenze e della dovuta esperienza oltre che di adeguata preparazione, al fine di sostenere l'efficienza e il buon andamento dell'ufficio Finanziario, in ragione dei programmi dell'Amministrazione comunale, per il periodo **dal 01/01/2026 al 31/12/2026**;

di dare atto che la spesa complessiva per il trattamento stipendiale, in base al CCNL vigente, e degli oneri trova copertura nei capitoli 1021, 1022 e 1022/1 del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2026, che presentano la necessaria disponibilità;

di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del sito internet del Comune per i 15 giorni successivi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Agostino Papale

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)